

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1208 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiana SEDDA, Sonia ROTA, Tiziano ARMIGO, Gianluca MAINARDI, Francesco Maria BERETTA e della società ASD VIRES, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sebastiana SEDDA, tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come Allenatrice della società A.S.D. Città di Brugherio per le categorie Under 15 e Under 17 nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nella stagione sportiva 2024-2025 e dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 fino al 10.9.2025, nell'interesse della società della A.S.D. Vires, per la quale si è tesserata solo a far data dall'11.9.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa accettato e condiviso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Città di Brugherio e, precisamente nel mese di giugno 2025, la proposta del sig. Mainardi Gianluca di aderire alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione, presso la società A.S.D. Vires, di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, tra cui la partecipazione e lo svolgimento di attività tecnica, seppur priva del necessario tesseramento, in occasione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento a far data dall'11.9.2025 come tecnico per la predetta società A.S.D. Vires e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

Sonia ROTA, tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come dirigente della società A.S.D. Città di Brugherio nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nella stagione sportiva 2024-2025 nell'interesse della società A.S.D. Vires, per la quale si è poi tesserata nella stagione sportiva 2025-2026 come direttore sportivo a far data dall'1.7.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C., per avere la stessa accettato e condiviso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Città di Brugherio e, precisamente nel mese di giugno 2025, la proposta del sig. Mainardi Gianluca di aderire alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione, presso la società A.S.D. Vires, di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, partecipando alle attività di gestione dell'evento in occasione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento a far data dall'1.7.2025 come direttore sportivo per la predetta società A.S.D. Vires, seppur sprovvista della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di direttore sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco, e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete

precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

Tiziano ARMIGO, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 quale dirigente per la società A.S.D. Città di Brugherio nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nella stagione sportiva 2024-2025 nell'interesse della società A.S.D. Vires, per la quale si è tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 come direttore operativo a far data dall'1.7.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e, in particolare, sin dall'inizio dell'anno 2025, mentre era tesserato quale Dirigente della società A.S.D. Città di Brugherio, ideato e promosso un progetto finalizzato alla costituzione presso la società A.S.D. Vires di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, condividendolo con i sig.ri Mainardi Gianluca e Francesco Maria Beretta, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, tra cui l'organizzazione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento quale direttore operativo per la predetta società A.S.D. Vires e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

Gianluca MAINARDI, soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nella stagione sportiva 2024-2025 all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Vires, per la quale si è tesserato per la stagione sportiva 2025-2026 come vicepresidente a far data dall'1.7.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, condiviso e contribuito alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione, presso la società A.S.D. Vires, di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, ideato dal sig. Tiziano Armigo e successivamente condiviso con il medesimo e con il sig. Francesco Maria Beretta, ponendo in essere, a tal fine, plurime attività di promozione e organizzazione del progetto, tra cui, nel maggio 2025, la creazione e la successiva pubblicizzazione sui social della pagina Instagram denominata «Vires Women» e, verso la metà del mese di giugno 2025, la creazione del gruppo WhatsApp denominato «Progetto Vires», nel quale inseriva circa sessanta persone, tra cui i genitori di calciatrici tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, utilizzando i recapiti che erano nella propria disponibilità provenienti dalle chat di gruppo dei tesserati della società A.S.D. Città di Brugherio ai quali aveva accesso come genitore di una calciatrice tesserata e contribuendo, in tal maniera, alla realizzazione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento a far data dall'1.7.2025 come vicepresidente della società A.S.D. Vires e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società, tra le quali la propria figlia;

Francesco Maria BERETTA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vires, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vires, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, condiviso e sostenuto il progetto finalizzato alla costituzione presso la società A.S.D. Vires di un settore calcio femminile, ideato dal sig. Tiziano Armigo e successivamente sviluppato con il coinvolgimento del sig. Mainardi Gianluca, mettendo a disposizione la struttura sportiva della società A.S.D. Vires e consentendone l'attuazione anche attraverso l'organizzazione al suo

interno dell'open day del 1° luglio 2025, con la finalità di dotare la propria società A.S.D. Vires, sino ad allora priva di un settore calcio femminile, di una nuova struttura tecnica composta in larga parte da atlete provenienti dalla società A.S.D. Città di Brugherio; progetto che si concretizzava, per la stagione sportiva 2025-2026, con l'arrivo presso la società A.S.D. Vires di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vires, consentito e comunque non impedito che la sig.ra Sebastiana Sedda, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Brugherio e, precisamente nel mese di giugno 2025, collaborasse su proposta di Gianluca Mainardi, alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione, presso la A.S.D. Vires, di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, tra cui la partecipazione e lo svolgimento di attività tecnica, seppur priva del necessario tesseramento, in occasione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento a far data dall'11.9.2025 come tecnico per la predetta società A.S.D. Vires e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 11 e 12, comma 2, del Regolamento Direttori Sportivi della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vires, consentito e comunque non impedito che la sig.ra Sonia Rota, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Città di Brugherio e, precisamente nel mese di giugno 2025, collaborasse su proposta di Gianluca Mainardi alla realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione presso la società A.S.D. Vires di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, partecipando alle attività di gestione dell'evento in occasione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento a far data dall'1.7.2025 come direttore sportivo per la predetta società A.S.D. Vires, seppur sprovvista della prescritta abilitazione per l'esercizio dell'attività di direttore sportivo nonché dell'iscrizione nel relativo elenco, e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vires, consentito e comunque non impedito che il sig. Tiziano Armigo, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 e segnatamente sin dall'inizio dell'anno 2025, in costanza di tesseramento come dirigente della società A.S.D. Città di Brugherio, realizzasse un progetto, dallo stesso ideato e promosso, finalizzato alla costituzione presso la società A.S.D. Vires di un settore calcio femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2025-2026, condividendolo con i sig.ri Mainardi Gianluca e Francesco Maria Beretta, ponendo in essere attività funzionali alla sua realizzazione, tra cui l'organizzazione dell'open day del 1° luglio 2025 presso la sede della società A.S.D. Vires; progetto che si concretizzava, nella stagione sportiva 2025-2026, con il proprio tesseramento quale direttore operativo per la predetta società A.S.D. Vires e con il trasferimento presso la stessa compagine sportiva di n. 39 atlete precedentemente tesserate per la società A.S.D. Città di Brugherio, pari al 55% delle calciatrici tesserate per quest'ultima società;

ASD VIRES, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Maria Beretta e nel cui interesse i sig.ri Sebastiana Sedda, Sonia Rota, Tiziano Armigo e Gianluca Mainardi hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Sebastiana SEDDA,
 - Sig.ra Sonia ROTA,
 - Sig. Tiziano ARMIGO,
 - Sig. Gianluca MAINARDI,
 - Sig. Francesco Maria BERETTA,
 - Società ASD VIRES, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Maria Beretta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per la Sig.ra Sebastiana SEDDA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Sonia ROTA,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Tiziano ARMIGO,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MAINARDI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Maria BERETTA,
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD VIRES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò